REGOLAMENTO (CEE) N. 4230/88 DEL CONSIGLIO

del 19 dicembre 1988

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari di vini di uve fresche e di vini liquorosi, originari di Cipro (1989)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, modificato e completato dal protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa di detto accordo e che adegua alcune disposizioni dell'accordo [1], prevede l'apertura di contingenti tariffari comunitari di:

— 35 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti 2 litri o meno, dei codici NC 2204 21 25, 2204 21 29, ex 2204 21 35 ed ex 2204 21 39,

— 26 000 ettolitri di taluni vini di uve fresche, presentati in recipienti contenenti più di 2 litri dei codici NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 ed ex 2204 29 39, e

— 150 000 ettolitri di taluni vini liquorosi dei codici NC 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 39, ex 2204 21 49 ed ex 2204 29 59,

originari di Cipro;

considerando che taluni quantitativi — escluso quello previsto per taluni vini di uve fresche in recipienti contenenti più di 2 litri — vanno maggiorati del 5 % all'anno, a decorrere dall'entrata in vigore del succitato protocollo, a norma dei suoi articoli 18 e 19 e che per il 1989 ammonteranno quindi a 38 500, 26 000 e 165 000 hl, rispettivamente; che, tuttavia, il protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità [2], prevede che il Regno di Spagna applichi, fin dall'entrata in vigore di detto protocollo, un dazio che riduce il divario tra l'aliquota del dazio di base e l'aliquota del dazio preferenziale, mentre la Repubblica portoghese differisca fino all'inizio della seconda tappa l'applicazione del regime preferenziale per i prodotti in questione; che occorre quindi aprire questi contingenti tariffari comunitari per il 1989;

considerando che i vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento; che tali vini sono ammessi al beneficio di detti contingenti a condizione del rispetto dell'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87 [3], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2964/88 [4];

considerando che per i vini liquorosi l'ammissione al beneficio del rispettivo contingente tariffario comunitario deve essere subordinata alla condizione che i vini in questione siano designati come «vini liquorosi» nel documento V.I.1 e nell'estratto V.I.2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85 [5];

considerando che l'articolo 21 del protocollo che fissa le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro prevede che per i vini di uve fresche in recipienti contenenti due litri o meno, dei codici NC 2204 21 25, ex 2204 21 29, 2204 21 35 e ex 2204 29 39, l'importo forfettario di condizionamento di cui all'articolo 53, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 è soppresso secondo un tasso di smobilitazione successiva ed entro il limite annuo di 35 000 ettolitri; che tale smobilitazione determina una corrispondente riduzione di detto prezzo franco frontiera di riferimento; che è quindi opportuno istituire la necessaria doppia procedura di notifica che consenta la gestione del quantitativo in questione;

considerando che occorre garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione delle aliquote previste per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi;

considerando che per il periodo di applicazione del presente regolamento sembra necessario mantenere una ripartizione dei contingenti in questione tra gli Stati membri, dato che le amministrazioni degli Stati membri non possono creare entro il 1° gennaio 1989 le condizioni necessarie sul piano amministrativo e tecnico per una gestione comunitaria dei contingenti per questi prodotti originari di Cipro; che sembra tuttavia opportuno prevedere un nuovo aumento della riserva comunitaria;

considerando che occorre prevedere un meccanismo che permetta di impedire, quando il contingente comunitario

(1) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.
(2) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 37.
(3) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.
(4) GU n. L 269 del 29. 9. 1988, pag. 5.
(5) GU n. L 343 del 20. 12. 1985, pag. 20.

non è esaurito, che talune merci possano essere importate in uno Stato membro che ha esaurito la propria quota solo dopo l'applicazione integrale dei dazi doganali o dopo essere state deviate verso un altro Stato membro la cui quota non è ancora esaurita; che in queste condizioni è opportuno che, se nel corso del periodo contingentale la riserva comunitaria è quasi totalmente utilizzata, gli Stati membri riversino nella suddetta riserva la totalità della frazione non utilizzata delle loro quote iniziali per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario resti inutilizzata in uno Stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri;

considerando che, data l'evoluzione tradizionale degli scambi, la ripartizione mantenuta tra gli Stati membri deve, per rappresentare nel miglior modo possibile l'evoluzione reale del mercato dei prodotti in questione, essere effettuata in modo proporzionale al fabbisogno degli Stati membri calcolato, da un lato, sulla base dei dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti in provenienza da Cipro nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo e, dall'altro, sulla base delle prospettive economiche per i periodi contingentali considerati;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, i dati relativi all'utilizzazione effettiva di detti vini sui mercati dei vari Stati membri hanno registrato il seguente andamento:

(in ettolitri)

Stato membro	Vini di uve fresche						Vini liquorosi		
	In recipienti da 2 litri o meno			In recipienti di più di 2 litri					
	1985	1986	1987	1985	1986	1987	1985	1986	1987
Benelux	80,95	266,71	77,54	—	—	—	101,85	14,40	—
Danimarca	235,46	526,37	504,96	—	—	—	15,35	28,35	1,80
Germania	260,00	367,00	420,00	178	5 755	8 477	692,00	464,00	383,00
Grecia	—	10,00	2,00	—	—	—	—	—	—
Spagna	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Francia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Irlanda	204,00	116,00	22,00	—	—	—	7,00	21,64	—
Italia	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Portogallo	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Regno Unito	4 880,00	3 950,28	4 384,75	21 529	17 776	12 466	27 571,00	38 368,82	59 633,31

considerando che negli ultimi tre anni i prodotti in questione sono stati importati regolarmente solo da alcuni Stati membri, mentre gli altri Stati membri non hanno effettuato nessuna o soltanto poche importazioni di tali prodotti; che in questa situazione è opportuno in una prima fase prevedere l'attribuzione di quote iniziali agli Stati membri importatori reali da un lato e, dall'altro, garantire agli altri Stati membri l'accesso al beneficio dei contingenti tariffari qualora essi effettuino delle importazioni; che questo sistema di ripartizione permette anche di assicurare l'uniformità di applicazione della tariffa doganale comune;

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari Stati membri, occorre dividere ciascun volume contingentale in due parti: ripartendo la prima fra alcuni Stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri che avessero esaurito la loro quota iniziale, nonché il fabbisogno che potrebbe manifestarsi negli altri Stati membri; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 54 % dei volumi contingentali relativi ai vini di uve fresche in recipienti contenenti 2 litri o meno, ed ai vini liquorosi, ed al 30 % del volume contingentale relativo agli altri vini di uve fresche;

considerando che tale modo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione che deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli Stati membri;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989 i dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità, eccettuato il Portogallo, per i prodotti di seguito elencati, originari di Cipro, sono sospesi ai livelli e nei limiti di contingenti tariffari indicati a lato:

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione delle merci	Volume del contingente (in hl)	Dazio contingentale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Vini di uve fresche, compresi i vini arrichiti d'alcole; mosti di uva, diversi da quelli della voce 2009:		
		– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):		
		– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
		– – – altri:		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale a 13 % vol:		
		– – – – – altri:		
09.1415	2204 21 25	– – – – – – Vini bianchi (1)	38 500	2,9 ECU/hl
	ex 2204 21 29	– – – – – – altri vini (1)		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
		– – – – – altri:		
	ex 2204 21 35	– – – – – – Vini bianchi:		3,4 ECU/hl
		– diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol (1)		
	ex 2204 21 39	– – – – – – altri vini:		
		– diversi dai vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol (1)		
		– – altri:		
		– – – altri:		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 13 % vol:		
		– – – – – altri:		
09.1423	2204 29 25	– – – – – – Vini bianchi	26 000	8,9 ECU/hl
	ex 2204 29 29	– – – – – – altri vini (1)		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo inferiore o uguale al 15 % vol:		
		– – – – – altri:		
	2204 29 35	– – – – – – Vini bianchi		10,9 ECU/hl
	ex 2204 29 39	– – – – – – altri vini		
		– altri vini; mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle):		
		– – in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri:		
		– – – altri:		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
		– – – – – altri:		
09.1417	ex 2204 21 35	– – – – – – Vini bianchi		4,1 ECU/hl
		– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
	ex 2204 21 39	– – – – – – altri:	165 000	
		– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		5,0 ECU/hl
	ex 2204 21 49	– – – – – altri:		
		– Vini liquorosi		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		5,6 ECU/hl
	ex 2204 21 59	– – – – – altri:		
		– Vini liquorosi		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
09.1417 *(segue)*		– – altri:		
		– – – altri:		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 13 % vol e inferiore o uguale a 15 % vol:		
		– – – – – altri:		
	ex 2204 29 35	– – – – – – Vini bianchi:		
		– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol		3,1 ECU/hl
	ex 2204 29 39	– – – – – – altri:		
		– Vini liquorosi con titolo alcolometrico effettivo di 15 % vol	165 000 *(segue)*	
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore a 15 % vol e inferiore o uguale a 18 % vol:		
	ex 2204 29 49	– – – – – altri:		4,1 ECU/hl
		– Vini liquorosi		
		– – – – con titolo alcolometrico effettivo superiore al 18 % vol e inferiore o uguale a 22 % vol:		
	ex 2204 29 59	– – – – – altri:		5,6 ECU/hl
		– Vini liquorosi		

(1) I prodotti di questi codici della nomenclatura combinata beneficiano di un importo forfettario di condizionamento, progressivamente soppresso secondo tassi specificati nell'articolo 21 del protocollo che stabilisce le condizioni e le procedure per l'attuazione della seconda tappa dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, entro il limite annuo di 35 000 ettolitri.

Nei limiti di questi contingenti tariffari il Regno di Spagna applica dazi calcolati conformemente alle disposizioni in materia del protocollo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Cipro, a seguito dell'adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità.

2. I vini in questione sono soggetti al rispetto del prezzo franco frontiera di riferimento. Affinché essi siano ammessi al beneficio di detti contingenti tariffari deve essere rispettato l'articolo 54 del regolamento (CEE) n. 822/87.

3. L'ammissione di tali vini liquorosi al beneficio del contingente tariffario è subordinata alla condizione che essi siano designati come «vini liquorosi» nel documento V.I.1 o nell'estratto V.I.2 previsti dal regolamento (CEE) n. 3590/85.

Articolo 2

1. I contingenti tariffari di cui all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. Una prima parte di 20 790, 7 800 e 89 100 ettolitri, rispettivamente, di ciascuno dei contingenti tariffari viene ripartita tra alcuni Stati membri; le quote valide sino al 31 dicembre 1989 ammontano ai quantitativi indicati in appresso:

(in ettolitri)

Stato membro	Codici NC 2204 21 25 ex 2204 21 29 ex 2204 21 35 ex 2204 21 39	Codici NC 2204 29 25 ex 2204 29 29 2204 29 35 ex 2204 29 39	Codici NC ex 2204 21 ex 2204 29
	Vini di uve in recipienti da 2 litri o meno	Vini in recipienti da 2 litri o più	Vini liquorosi
Benelux	543	—	90
Danimarca	1 617	—	46
Germania	1 335	1 703	1 078
Grecia	17	—	—
Irlanda	432	—	—
Regno Unito	16 846	6 097	87 886

3. La seconda parte di ciascun contingente, ossia, rispettivamente:

— 17 710 ettolitri di vini di uve, in recipienti contenenti 2 litri o meno, dei codici NC 2204 21 25, ex 2204 21 29, 2204 21 35 ed ex 2204 21 39;

— 18 200 ettolitri di vini di uve, in recipienti contenenti più di 2 litri dei codici NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 ed ex 2204 29 39, e

— 75 900 ettolitri di vini liquorosi, dei codici NC 2204 21 ed ex 2204 29,

costituisce la riserva comunitaria corrispondente.

4. Se un importatore annuncia importazioni imminenti di uno dei prodotti in questione in uno Stato membro, che non partecipa alla ripartizione iniziale o che ha esaurito la propria quota iniziale, e domanda il beneficio del contingente, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una quantità corrispondente a questo fabbisogno, nella misura in cui lo consente il saldo disponibile della riserva.

5. Senza pregiudizio dell'articolo 3, i prelievi effettuati in applicazione del paragrafo 4 sono validi fino alla fine del periodo contingentale.

Articolo 3

1. Non appena la riserva di un contingente tariffario quale è definita all'articolo 2, paragrafo 3 è esaurita a concorrenza almeno dell'80 %, la Commissione lo notifica agli Stati membri.

2. In questo caso essa notifica agli Stati membri anche la data a decorrere da cui dovranno essere effettuati i prelievi secondo le disposizioni seguenti.

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione d'immissione in libera pratica, comprensiva di una domanda di beneficio preferenziale per un prodotto di cui al presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dalle autorità doganali, lo Stato membro interessato procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo sulla riserva comunitaria di un quantitativo corrispondente a questo fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza ritardo alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte delle autorità doganali dello Stato membro interessato, nella misura in cui il saldo disponibile lo permetta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, esso li riversa non appena possibile nella riserva.

L'assegnazione è fatta proporzionalmente alle domande se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile della riserva. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione secondo le stesse modalità.

3. Entro un termine fissato dalla Commissione a decorrere dalla data prevista al paragrafo 2, primo comma, gli Stati membri devono riversare nella riserva la totalità della frazione della propria quota iniziale e degli eventuali prelievi, la quale, a questa data, non sia stata utilizzata come previsto all'articolo 5, paragrafi 3 e 4.

Articolo 4

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa, appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri del volume delle riserve dopo i versamenti effettuati a norma dell'articolo 3.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce una riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo Stato membro che procede all'ultimo prelievo.

Articolo 5

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni utili affinché l'apertura delle quote da essi prelevate in applicazione dell'articolo 2, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulla loro parte cumulata dei contingenti tariffari comunitari.

2. Gli Stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli Stati membri procedono all'imputazione sulle proprie quote della importazione dei prodotti in questione, man mano che tali prodotti sono presentati in dogana accompagnati da una dichiarazione d'immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni di cui al paragrafo 3.

Articolo 6

A richiesta della Commissione, gli Stati membri la informano circa le importazioni dei prodotti in questione effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 7

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché venga osservato il presente regolamento.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 19 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

Th. PANGALOS